



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI VICENZA**

Il Giudice Istruttore in funzione di giudice monocratico, Dott.ssa Biancamaria Biondo, ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

nella causa civile iscritta al n. 2189/2020 del Ruolo Generale, avente ad oggetto: "azione di ripetizione dell'indebitto in materia bancaria"

**promossa da**

in persona del legale rappresentante pro tempore sig.

rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessandro Stievanin e Simone Rizzi ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Padova, Galleria G. Berchet n. 3, come da procura in calce all'atto di citazione

Attrice

**contro**

**BANCA**

Convenuta

**Conclusioni delle parti**

PER L'ATTRICE

*"Contrariis reiectis*

*NEL MERITO,*



*IN VIA PRINCIPALE:*

1) accertarsi e dichiararsi con riferimento al rapporto di conto corrente n. \_\_\_\_\_ poi n. \_\_\_\_\_  
intercorso tra \_\_\_\_\_ e Banca \_\_\_\_\_

le nullità contrattuali dei contratti bancari di cui in narrativa dell'atto di citazione e di tutti quelli prodotti da parte convenuta in corso di giudizio, dedotte in atti nonché eventualmente rilevabili d'ufficio, ed accertate, pertanto, le nullità delle clausole relative all'applicazione di interessi ultralegali, anatocismo e commissione di massimo scoperto, corrispettivo su accordato, commissioni utilizzi extra fido, commissioni istruttoria urgente, commissioni genericamente denominate, giorni valuta e spese per operazioni e spese trimestrali come specificate, ed il diritto di \_\_\_\_\_ di ripetere le somme addebitate illegittimamente per tali voci, nella misura di euro 64.685,62, o nella eventuale minor misura che il Giudice riterrà di giustizia all'esito dell'esperita istruttoria, ricalcolare il saldo legale ed effettivo del conto corrente per cui è causa; 2) conseguentemente e per l'effetto, condannarsi la Banca convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare in favore della società attrice la somma di euro 64.685,62, o la eventuale minor misura che il Giudice riterrà di giustizia, oltre interessi legali dalla chiusura del conto o dalla domanda di mediazione alla notifica della citazione ed agli interessi legali giudiziali ex art. 1284 c.c. comma 4 dalla notifica della citazione al saldo;

3) in caso di eccepita prescrizione delle rimesse solutorie, accertare l'intervenuta compensazione atecnica (stante l'unicità del rapporto contrattuale) al momento della rilevazione di ogni singola rimessa solutoria tra il saldo passivo ricalcolato ed il credito sorto in capo a \_\_\_\_\_ per pagamento di indebiti bancari pagati fino a quel momento per effetto della medesima rimessa solutoria; in ogni caso calcolare la prescrizione delle rimesse solutorie solo sui saldi ricalcolati e solo per i pagamenti di competenze extrafido;

4) condannarsi in ogni caso Banca \_\_\_\_\_ in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento in favore di \_\_\_\_\_ dell'ulteriore danno patrimoniale subito per la richiesta di copia integrale dei contratti intercorsi con la convenuta, per l'assistenza tecnica e la redazione dei conteggi e le spese per la procedura di mediazione e, dunque, a pagare la somma di € 200,00 per la richiesta di copia dei contratti, la somma di € 1.500,00, oltre Iva, (così complessivamente € 1.830,00) per l'assistenza e la redazione dei conteggi, oltre al contributo di € 48,80 per l'avvio del procedimento di mediazione;





di credito, lamentava una illegittima gestione del rapporto da parte dell'Istituto bancario e, in particolare, contestava: (a) l'applicazione di interessi ultralegali in assenza di valida pattuizione scritta, rispetto ai quali si riservava di eccepirne l'eventuale usurarietà; (b) la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi in violazione del divieto di anatocismo; (c) l'addebito di costi, spese, remunerazioni non dovute, ivi comprese commissioni di massimo scoperto, nuove commissioni sull'affido e di istruttoria veloce non convenzionalmente previste e, quindi, illegittimamente applicate; (d) la postergazione delle valute per il versamento di titoli.

In ordine al "quantum" dell'asserito indebito conseguito da la società rilevava che:

- nel periodo 2003-2015 la Banca aveva incamerato la complessiva somma di € 72.243,75, di cui € 44.517,70 per interessi debitori a tasso ultralegale, € 16.360,67 per CMS, € 2.248,89 per spese connesse al credito e € 9.194,88 per altre spese variamente denominate;
- l'Istituto di credito avrebbe dovuto, invece, percepire per interessi passivi, calcolati secondo il tasso BOT in capitalizzazione semplice, con esclusione di CMS e spese non pattuite, la minor somma di € 5.319,17;
- la differenza pari a € 66.924,58, maggiorata di € 5.131,10 a titolo di interessi attivi da riconoscere a credito della correntista, e così, la complessiva somma di € 72.055,69 doveva essere restituita all'attrice.

Sulla base di tali allegazioni, chiedeva, previo espletamento di apposita ctu ai fini del ricalcolo del giusto saldo del rapporto controverso, di condannarsi la convenuta alla restituzione dell'importo di € 72.055,69 o di quello, maggiore o minore, risultante all'esito dell'istruttoria, oltre alla corresponsione degli interessi legali dalla chiusura del c/c sino alla data di notifica dell'atto di citazione e degli ulteriori interessi di mora ex art. 1284 c.c. comma 4 sino al saldo effettivo; inoltre, anticipando le probabile difese della controparte, chiedeva, altresì, in caso di eccepita prescrizione delle rimesse solutorie, di accertare l'intervenuta compensazione atecnica (stante l'unicità del rapporto contrattuale) al momento della rilevazione di ogni singola rimessa solutoria tra il saldo passivo ricalcolato ed il credito sorto in capo a sé per pagamento di indebiti bancari corrisposti fino a quel momento per effetto della medesima rimessa solutoria.

A tali domande si aggiungeva quella diretta ad ottenere il risarcimento del danno patrimoniale subito, quantificato in € 200,00 per la richiesta formulata ai sensi dell'art. 119 TUB di copia integrale dei contratti bancari intercorsi con la convenuta, in € 1.500,00, oltre



Iva, e così € 1.830,00 per le spese di redazione della perizia econometrica di parte, in € 48,80 quale contributo versato per l'avvio del procedimento di mediazione.

La BANCA \_\_\_\_\_ costituitasi in giudizio, eccepiva prima di ogni altra difesa che l'attrice, ricevuti gli estratti conto regolarmente inviati, non li aveva contestati e, per questa ragione, doveva ritenersi decaduta dalla facoltà di chiedere la rideterminazione del saldo del rapporto controverso sulla base dei lamentati addebiti illegittimi e, comunque, carente di interesse ad agire in ordine alla domanda di condanna della Banca alla restituzione delle somme asseritamente percepite a titolo di interessi ultralegali, usurari, anatocistici, commissioni di massimo scoperto e spese di chiusura periodica del conto.

Nel merito, la convenuta assumeva che \_\_\_\_\_ non aveva assolto all'onere probatorio posto a suo carico, avendo prodotto una perizia contenente un mero estratto conto ricalcolato senza l'indicazione degli specifici versamenti e/o accrediti di cui veniva chiesta la restituzione, e si opponeva alla richiesta di ammissione della consulenza tecnico-contabile avanzata da controparte, negando l'esistenza di somme ripetibili per anatocismo, usura, c.m.s. e spese non dovute in relazione alle quali eccepiva in ogni caso l'intervenuta prescrizione del preteso credito restitutorio ai sensi dell'art. 2948 n. 4 c.c., o in subordine, l'applicazione della prescrizione ordinaria decennale, con conseguente irripetibilità di tutto quanto versato a titolo di interessi ultralegali, interessi anatocistici, commissioni di massimo scoperto e spese di chiusura periodica del conto fino al marzo 2009. La causa, istruita a mezzo di consulenza tecnico-contabile sul rapporto bancario controverso, era posta in decisione all'udienza del 14.07.2022, in cui le parti, precisate le conclusioni con modalità "cartolari", chiedevano l'assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali e delle memorie di replica.

\*\*\*

Le domande attoree sono fondate e meritano accoglimento per le ragioni e nei termini di seguito precisati.

Come si è già esposto nelle premesse, \_\_\_\_\_ ha svolto un'azione di accertamento del saldo alla data del 6.6.2015 (epoca di chiusura del rapporto) con conseguenziale domanda di rettifica e di ripetizione dell'indebito con riferimento al conto corrente n. \_\_\_\_\_. Detto conto risultava affidato come comprovato dalla società attrice a mezzo della documentazione in atti, comprensiva del prospetto dati della Centrale Rischi attestante l'esistenza di linee di credito concesse sin dal giugno 2002 (doc. 14 fascicolo attoreo), nonché delle comunicazioni di



conferma degli affidamenti del 29.07.2003, dell'1.03.2004 e del 30.10.2008 (doc.ti 11, 12, 13 fascicolo attoreo).

ha lamentato che, nel corso del rapporto, l'Istituto di credito avrebbe operato l'illegittima capitalizzazione degli interessi passivi ed addebitato una serie di oneri in assenza di pattuizione scritta o in base a clausole invalide.

Preme subito evidenziare che in ordine a tali contestazioni non può configurarsi alcuna decadenza della correntista e la relativa eccezione sollevata da va, pertanto, disattesa. Il rilievo in tal senso operato dalla convenuta si pone, infatti, in aperto contrasto con l'orientamento assolutamente dominante, anche nella giurisprudenza di legittimità, secondo il quale nel contratto di conto corrente l'incontestabilità delle risultanze del conto conseguente all'approvazione tacita dell'estratto conto, a norma dell'art. 1832 c.c., si riferisce agli accrediti e agli addebiti considerati nella loro realtà effettuale, ma non impedisce la contestazione della validità ed efficacia dei rapporti obbligatori da cui essi derivino, né l'approvazione o la mancata impugnazione del conto comportano che il debito fondato su un negozio nullo, annullabile o inefficace o, comunque, su situazione illecita resti definitivamente incontestabile (Cass. n. 3574/2011; Cass.Civ.Sez. I 29.07.2009 n. 17679; Cass. n. 12372/2006; Cass. 26.07.2001 n. 10186)

Altrettanto infondata è l'eccezione di carenza di interesse ad agire di per irripetibilità di quanto pagato a titolo di interessi, commissioni e spese in quanto adempimento di obbligazioni naturali ai sensi dell'art. 2034 c.c.

La tesi di parte convenuta non può essere condivisa per la chiara considerazione che l'essenza dell'obbligazione naturale risiede nel dovere morale o sociale che ne impone l'adempimento, mentre il pagamento su un conto corrente bancario di poste non pattuite oppure basate su clausole nulle non viene di certo avvertito come un obbligo "naturale", essendo piuttosto percepito come obbligazione imposta dal sistema bancario sul quale il cliente è privo di ogni possibilità di negoziazione. In altri termini, deve escludersi che, nell'ipotesi di addebito su un c/c di interessi ultralegali, non pattuiti per iscritto a norma dell'art. 1284 c.c., oppure di interessi anatocistici, si possa ipotizzare l'adempimento da parte del cliente di un'obbligazione naturale, difettando il requisito della spontaneità del pagamento richiesto dall'art. 2034 c.c., in quanto è la banca che, valendosi della propria posizione di "contraente forte", addebita gli interessi sul conto senza autorizzazione del cliente (Cass.Civ. Sez. I n. 14.12.2017 n. 30114; Cass.Civ. Sez. I n. 2262/1984).



Per quanto riguarda poi l'eccezione di prescrizione sollevata da \_\_\_\_\_ al fine di paralizzare, in tutto o in parte, la domanda di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c., giova ricordare che, in base ad un consolidato principio giurisprudenziale avallato dalla nota sentenza della Corte di Cassazione a SS.UU. n. 24418/2010, in caso di comprovata esistenza di un conto corrente assistito da apertura di credito, quando il correntista agisce per la ripetizione di quanto indebitamente pagato a titolo di interessi (oppure spese e commissioni) non dovuti, il termine di prescrizione cui tale azione è soggetta – che è quella ordinaria decennale ex art. 2946 c.c. come chiarito da plurime pronunce della S.C. (v. tra le tante, Cass.Civ. Sez. VI 2 febbraio 2021 n. 2297) – decorre, qualora i versamenti eseguiti dal correntista in pendenza del rapporto abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Infatti, nell'anzidetta ipotesi ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizionale del diritto alla ripetizione, giacché il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del "solvens" con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'"accipiens".

Dirimente, pertanto, deve ritenersi l'accertamento relativo alla natura dei versamenti eseguiti dal cliente in costanza di rapporto, giacché solo ove agli stessi possa annettersi natura ripristinatoria della provvista il termine di prescrizione decennale decorrerà dalla data di chiusura del conto; diversamente, qualora si tratti di versamenti eseguiti su un conto in passivo (o "scoperto"), cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, o quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento, allora si sarà in presenza di un versamento con funzione solutoria, con conseguente decorrenza del termine decennale di prescrizione da ogni singolo pagamento effettuato in favore della banca (Cass.Civ. n. 29411/2020).

Riservando al prosieguo della motivazione l'individuazione della metodologia utilizzabile per la rilevazione delle rimesse solutorie o ripristinatorie, si precisa sin d'ora che \_\_\_\_\_ ha fatto valere, per la prima volta, il proprio diritto alla ripetizione delle somme illegittimamente addebitate sul c/c n. \_\_\_\_\_ attraverso la domanda di espletamento della procedura mediatrice depositata avanti all'Organismo di Mediazione SHARECOM in data 27.02.2019 (doc. 1 fascicolo attoreo); pertanto, il periodo da prendere in considerazione agli effetti



dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla Banca è quello compreso tra il 31.12.2002 (a cui risale la prima contabilizzazione disponibile) e il 27.02.2009.

Nel merito si osserva quanto segue.

E' noto che, in base ai consolidati principi affermati dalla giurisprudenza in punto di ripartizione dell'onere probatorio nel contenzioso bancario, nei rapporti di conto corrente, il cliente che agisca in giudizio per l'accertamento negativo del credito risultante dal saldo passivo del conto e/o per la ripetizione dell'indebitato ai sensi e per gli effetti dell'art. 2033 c.c. è tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto a essi, di una valida causa debendi, in ossequio al principio generale di ripartizione dell'onere probatorio sancito dall'art. 2697, co. I, c.c., 2033, 2697 c.c. (Cass. 23 ottobre 2017, n. 24948). Ciò implica che il correntista è chiamato a documentare l'andamento del rapporto con la produzione di tutti gli estratti conto, dal momento che è attraverso questi ultimi che hanno evidenza le singole rimesse che, avendo ad oggetto importi non dovuti, sono suscettibili di ripetizione (Cassazione civile sez. I, 17/04/2020, n.7895).

L'attore in ripetizione è onerato anche della produzione in giudizio del contratto apertura del c/c, atteso che solo attraverso il documento contrattuale può essere dimostrata l'assenza di giustificazione degli addebiti operati nel corso del rapporto. Naturalmente, però, tale onere sussiste soltanto laddove il correntista, assunta l'esistenza del contratto scritto di conto corrente, allegghi la mancata valida pattuizione, in esso, di talune poste passive per le quali agisce in ripetizione (Cass. Civ., Sez. VI, 22.6.2020, n. 12178; . Cass. 13 dicembre 2019, n. 33009).

Diverso è, invece, il caso in cui il cliente denunci la nullità dell'intero contratto in ragione del difetto della forma scritta richiesta dall'art. 117 TUB oppure riconduca all'assenza di pattuizione scritta l'indeterminatezza o l'indeterminabilità della prestazione d'interessi o di altre poste applicate dalla banca.

In tale ipotesi, a fronte dell'allegazione attorea di mancata stipulazione per iscritto del contratto bancario e della produzione dei relativi estratti conto, incombe sulla Banca l'onere di produrlo in giudizio al fine di dimostrare la correttezza del saldo e contrastare la domanda restitutoria ex adverso azionata; infatti, la pretesa di interessi ultralegali ed altre poste, indicate dall'accipiens nei propri conteggi, deve avere una base convenzionale, che è la banca stessa a dover provare, secondo la distribuzione dell'onere di dimostrazione dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi ex art. 2697 c.c. (Cass. Civ. Sez. VI 4.03.2021 n. 6063).



Nel presente giudizio la BANCA che già era stata sollecitata a consegnare il contratto di apertura del c/c n. 17434.36 attraverso due istanze stragiudiziali ex art. 119 T.U.B. (doc.ti 2 e 7 fascicolo attoreo), non è stata in grado di superare la doglianza attorea relativa all'asserita violazione dell'art. 117 TUB per difetto della forma scritta ad substantiam cui sono soggetti i contratti bancari, essendosi limitata ad allegare con la memoria di cui all'art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. un documento incompleto, lasciato in bianco nelle parti in cui avrebbero dovuto essere disciplinate le condizioni economiche del rapporto, risultando indicate unicamente quelle normative (doc. 6 fascicolo convenuta).

Di ciò ha dato atto anche il c.t.u. dr. A. Baschirotto, il quale, incaricato di determinare l'esatto saldo del conto corrente in questione alla luce delle coordinate giuridiche espressamente indicate dal Tribunale (v. ordinanza del 29.06.2021), ha esaminato la documentazione in atti, non rinvenendo il contratto cui afferiscono le estensioni contrattuali ed i documenti di sintesi sottoscritti dalla correntista a partire dall'1.03.2004.

Il perito d'ufficio ha, quindi, provveduto a ricostruire il rapporto di dare-avere tra le parti, applicando a partire da tale data le condizioni (quelle valide) pattuite nei suddetti documenti (per le quali si rinvia alla tabella riportata alla pagina 14 della perizia) in quanto debitamente firmati e riconducibili al conto corrente oggetto di analisi.

Osserva il Tribunale che non può essere condiviso il rilievo di parte attrice che reputa non corretto il modus operandi del ctu per non avere ritenuto nulle tutte le pattuizioni dei tassi, rinvenibili nei contratti in questione, in ragione dell'omessa indicazione del TAE, a cui dovrebbe conseguire il ricalcolo ai tassi sostitutivi ex art. 117 TUB. In realtà, dalla lettura delle più recenti pronunce della S.C. (tra cui Cass.Civ. n. 4321/2022) si ricava che il principio da applicare non è quello della nullità tout court del tasso pattuito per mancata indicazione del TAE, ma piuttosto quello di prevedere che, nel caso (non ricorrente nella specie) di capitalizzazione infrannuale, non soddisfa la necessaria condizione di reciprocità prevista dagli articoli 3 e 6 della delibera CICR 9/2/2000, l'indicazione di un TAN eguale al TAE o, comunque, l'omessa indicazione del TAE.

Ciò detto, con riferimento alla censura di illegittima applicazione di interessi anatocistici, il consulente tecnico d'ufficio, prendendo in considerazione il solo periodo successivo al 2.01.2003 (primo estratto conto disponibile), ha accertato e chiarito che la pari reciprocità di capitalizzazione degli interessi debitori/creditori è stata regolarmente pattuita solo quattro mesi prima della chiusura del conto, attraverso la sottoscrizione del documento datato 17.12.2014.



Deve, perciò, essere affermata l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi operata dalla Banca dal I trimestre 2003 sino a tale data, atteso che in tale periodo la condizione di reciprocità risultava già comunicata, ma non anche "contrattualizzata". Tanto può affermarsi in linea con l'orientamento giurisprudenziale dominante, in base al quale l'invio al correntista degli estratti conto recanti l'indicazione dell'adeguamento alla Delibera CICR 9 febbraio 2000 pubblicato anche sulla Gazzetta Ufficiale non è sufficiente ad assicurare, neppure per il periodo successivo alla entrata in vigore del provvedimento, la validità della clausola regolante la capitalizzazione degli interessi, a tal fine occorrendo invece un'apposita convenzione scritta al pari di quella richiesta per la stipulazione dei contratti soggetti alla nuova disciplina.

La validità di detto indirizzo interpretativo è stata di recente confermata da Cass.Civ.Sez.I 21.06.2021 n. 17634 secondo cui "nei contratti di conto corrente bancario stipulati in data anteriore all'entrata in vigore della Delib. CICR 9 febbraio 2000, la dichiarazione d'illegittimità costituzionale del D.Lgs. n. 342 del 1999, art. 25, pronunciata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 425 del 2000, pur non avendo interessato il comma 2, di tale disposizione, che costituisce il fondamento del potere esercitato dal CICR mediante l'adozione della predetta Delib., ha inciso indirettamente sulla disciplina transitoria dettata dall'art. 7 di tale provvedimento, in quanto, avendo fatto venir meno, per il passato, la sanatoria delle clausole che prevedevano la capitalizzazione degl'interessi, ha impedito di assumerle come termine di comparazione ai fini della valutazione dell'eventuale peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, in tal modo escludendo la possibilità di provvedere all'adeguamento delle predette clausole mediante la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, come consentito dell'art. 7, comma 2, e rendendo invece necessaria una nuova pattuizione" (cfr., negli stessi termini, Cass., Sez. I, 19/05/2020, n. 9140; 21/10/2019, nn. 26769 e 26779).

Pertanto, tra le diverse ipotesi di conteggio elaborate dal ctu, va ritenuta valida quella che sino al 17.12.2014 applica la capitalizzazione semplice in luogo di quella trimestrale, così come richiesto da parte attrice.

Dal ricalcolo del saldo devono poi essere espunti gli addebiti operati a titolo di commissione di massimo scoperto come pattuite nelle estensioni ai contratti dell'1.03.2004 e dell'1.03.2005, di cui è stata messa in luce l'indeterminatezza a fronte della mancata specificazione delle modalità di applicazione del tasso pattuito. Tale conclusione del c.t.u. appare corretta in quanto conforme al principio più volte affermato da questo Ufficio secondo



il quale le clausole contemplanti commissioni di massimo scoperto devono indicare in modo chiaro e preciso il tasso di commissione, i suoi criteri di calcolo e la periodicità dell'applicazione, onde per cui, in difetto anche di una soltanto di tali indicazioni, la pattuizione deve ritenersi senz'altro nulla per indeterminatezza. Tra le condizioni invalidamente pattuite devono essere incluse pure quelle relative ai tassi previsti nei contratti del 2005, 2011 e 2014, atteso che, come messo in luce nella relazione peritale, "i tassi pattuiti nei contratti di credito dell'1.03.2005 risultano essere indeterminati in quanto non viene specificato il tasso ma un limite massimo di tasso applicabile e non è, quindi, dato sapere quale sarà l'effettivo tasso da applicare al contratto" e che "anche nelle lettere di apertura di credito del 25.05.2011 e del 17.12.2014, l'indice riferito all'Euribor risulta essere indeterminato in quanto non viene specificata la modalità di rilevazione dell'indice stesso e nemmeno la base, ovvero 360 o 365".

Anche in merito alle valute, la perizia in atti riconosce la fondatezza delle doglianze attoree, evidenziando che "dalla documentazione contrattuale esaminata non risulterebbero pattuite i giorni valuta che dovrebbero essere applicati alle operazioni registrate sul conto corrente. Le stesse risultano pattuite nel documento datato 17.12.2014. Nell'estensione al contratto "Servizio incasso effetti" datato 01.03.2004 e nel documento di sintesi datato 01.03.2004 vengono pattuite dei giorni valuta che si riferiscono ad una particolare tipologia di operazioni". Condivisibilmente il ctu ritiene che "tali pattuizioni non siano determinate in difetto di una chiara definizione delle stesse ed in mancanza di riscontri nella documentazione contabile sottostante la registrazione". Di conseguenza, il ricalcolo del saldo è stato effettuato considerando la data contabile rilevabile dai movimenti registrati sugli estratti conto esaminati.

Infine il ctu ha provveduto a quantificare gli oneri e le spese illegittimamente addebitati in assenza di regolare pattuizione, quantificando l'indebitato in complessivi € 10.089,43.

A questo punto occorre soffermarsi sul problema della metodologia da seguire per la rilevazione delle rimesse solutorie o ripristinatorie nel periodo coperto da prescrizione come sopra indicato, in ragione dell'eccezione in tal senso tempestivamente sollevata da infatti, l'indagine tecnico-contabile ha dato esiti diversi sull'ammontare del saldo del c/c, avendo il ctu, in adempimento dell'incarico ricevuto, adottato due metodi differenti, ovvero quello del "saldo banca" che considera il saldo contabile rilevabile dagli estratti conto e quello del "saldo rettificato" che considera il saldo ricalcolato elidendo gli addebiti illegittimi.



Ad avviso del Tribunale tra due opzioni deve ritenersi corretta quella che opera la verifica delle rimesse solutorie incidenti sull'eccezione di prescrizione sulla base del "saldo rettificato" a seguito dell'eliminazione degli addebiti illegittimamente operati dall'Istituto di credito.

Non si ignora l'esistenza di alcune pronunce di merito di segno contrario, favorevoli all'utilizzazione del "saldo Banca" (si veda Corte d'Appello di Venezia 2.11.2021 n. 2761 e 13.10.2020 n. 2680); tuttavia, si ritiene di dover prestare adesione ai principi oramai consolidati nella giurisprudenza della S.C., la quale, anche con una recentissima decisione, ha affermato che *"per stabilire se un versamento abbia avuto natura solutoria ovvero ripristinatoria occorre eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dalla banca (mediante applicazione di interessi non dovuti ovvero mediante capitalizzazione trimestrale, ecc.) e, in conseguenza di tale operazione, rideterminare il reale saldo passivo del conto, verificando se i versamenti di volta in volta eseguiti si collochino all'interno del massimale di fido ovvero se essi siano stati eseguiti per eliminare il suo superamento"* (Cass.Civ.Sez.I ordinanza 10 giugno 2022 n. 18815). Questa pronuncia si pone in continuità con i precedenti arresti della stessa giurisprudenza di legittima (v. Cass. 21.06.2021 n. 17634, Cass. 15.02.2021, Cass. 19.05.2020 n. 9141). In particolare, già con le ordinanze 21 giugno 2021 n. 17634 e 15 febbraio 2021, n. 3858 il Supremo Collegio aveva chiarito che *"solo le rimesse solutorie, come individuate secondo il criterio indicato dalla più volte citata sentenza delle S.U. del 2010, possono configurarsi come "pagamento" ai sensi dell'art. 1194 c.c., comma 2. Ne consegue che, premesso che, come già evidenziato da questa Corte (Cass. n. 9141/2020), al fine di verificare se un versamento abbia avuto natura solutoria o ripristinatoria, occorre previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e conseguentemente rideterminare il reale saldo del conto"* e, in modo analogo, Cass. 15 febbraio 2021, n. 3858 aveva indicato che *"è, invece, evidente che per verificare se un versamento effettuato dal correntista nell'ambito di un rapporto di apertura di credito in conto corrente abbia avuto natura solutoria o solo ripristinatoria, occorre, all'esito della declaratoria di nullità da parte dei giudici di merito delle clausole anatocistiche, previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e conseguentemente determinare il reale passivo del correntista e ciò anche al fine di verificare se quest'ultimo ecceda o meno i limiti del concesso affidamento"*.

In conclusione, quindi, tra le diverse ipotesi di conteggio prospettate dal c.t.u. appare corretta la quarta ed ultima ipotesi, nella quale, tenendo conto, per il periodo documentato, da un lato degli addebiti illegittimamente effettuati e, dall'altro, della parziale prescrizione del diritto



alla ripetizione (essendosi prescritte le competenze addebitate dalla Banca sino alla data del 31.03.2004 per un importo di € 9.525,88, come da allegato 6 alla perizia), il saldo va ricalcolato in € 64.503,86 a credito della correntista, con una differenza in suo favore – al netto di € 90,88 (saldo contabile alla data dell'8.04.2015) – pari ad € 64.685,62 (all.ti 9 e 10 perizia).

Ne discende che dev'essere condannata a restituire a il predetto importo di € 64.685,62 in linea capitale, con il riconoscimento su detta somma degli interessi di mora al tasso legale decorrenti dalla data della domanda di mediazione presentata in data 27.02.2019 (e non già degli interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. richiesti da i quali si riferiscono solo alle obbligazioni di fonte contrattuale, mentre nel caso che qui occupa trattasi di ripetizione d'indebito: cfr. Cass. n. 8289/2019, Cass. n. 28409/2018).

In punto di spese si rileva che all'attrice non compete il diritto alla restituzione della somma di € 200,00 versata in occasione della richiesta ex art. 119 TUB, restando le relative spese a suo carico come per legge, mentre è meritevole di accoglimento la domanda di rimborso delle spese per la redazione della perizia stragiudiziale, documentate per € 1.830,00 (doc. 20 fascicolo attoreo).

Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, vanno poste a carico della convenuta nella misura liquidata come da dispositivo ex D.M. n. 55/2014, con applicazione per ciascuna fase dei valori medi dello scaglione di riferimento (da € 52.000,00 ad € 260.000,00).

Tra le spese legali devono essere incluse anche quelle relative al procedimento di mediazione, quantificate in € 48,80 per esborsi ed € 1.008,80 a titolo di compenso per la fase di attivazione della mediazione obbligatoria in materia di contratti bancari.

Inoltre, per il medesimo principio, vanno fatti gravare su sia gli oneri della c.t.u., come liquidati in atti (v. decreto del 17.02.2022), con conseguente obbligo della convenuta di ristorare di ogni esborso eventualmente già eseguito a tale titolo, sia le spese per l'attività di assistenza del c.t.p. nella fase processuale, pari ad € 3.660,00 come da preavviso di parcella in atti, che appaiono congrue e conformi ai criteri di cui al citato decreto ministeriale.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Vicenza, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa n. 2189/2020 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:

**1)** accoglie le domande attoree per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna la BANCA , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a



corrispondere a la somma di € 64.685,62 a titolo di ripetizione dell'indebito, oltre agli interessi legali con decorrenza dal 27.02.2019 sino al saldo effettivo;

**2)** condanna la convenuta, come rappresentata, a rimborsare all'attrice le spese per la perizia stragiudiziale nella misura di € 1.830,00, nonché alla rifusione delle spese della procedura di mediazione, liquidate in € 48,80 per esborsi e in € 1.008,80 a titolo di compenso per la fase di attivazione della procedura, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;

**3)** condanna, altresì, la convenuta, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi € 14.889,00, di cui € 786,00 per esborsi ed € 14.103,00 per compenso professionale d'avvocato, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratore attoreo per dichiarato anticipo;

**4)** pone, in via definitiva, interamente a carico di BANCA gli oneri della c.t.u. già liquidati in corso di causa, e per l'effetto, condanna la convenuta al rimborso in favore dell'attrice di quanto eventualmente già versato a tale titolo, ed inoltre al pagamento delle spese per l'attività di assistenza del c.t.p., pari ad € 3.660,00.

Così deciso in Vicenza, il giorno 18 novembre 2022.

**Il Giudice**

**Dott.ssa Biancamaria Biondo**

